CAMERA DEI DEPUTATI N. 3840-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 febbraio 1967 (*Stampato n. 1798*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 1967

—

Condono di sanzioni disciplinari

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Torna all'esame dell'Assemblea il disegno di legge governativo che prevede il condono delle sanzioni disciplinari inflitte o da infliggersi ai pubblici dipendenti per tutte le infrazioni disciplinari commesse a tutto il 31 gennaio 1966, le quali non abbiano comportato la risoluzione del rapporto d'impiego. Esso consta di quattro articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge circoscrive l'applicazione del beneficio del condono alle infrazioni disciplinari che, per i dipendenti

dello Stato, Enti pubblici ed assimilati non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro, e, per gli altri soggetti (esercenti funzioni pubbliche o attività professionali) una sanzione superiore alla sospensione.

Il secondo comma inoltre stabilisce che delle sanzioni condonate non debba rimanere traccia nel fascicolo personale dell'interessato.

Il successivo articolo 2 prevede che, nel caso in cui le sanzioni disciplinari, siano state in tutto o in parte causate da motivi politici o sindacali vengano annullati, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge, gli effetti derivanti dalle sanzioni relative agli scatti d'anzianità. E nel caso in cui quegli effetti si siano verificati prima del conseguimento d'una promozione, è possibile ottenere a domanda, la liquidazione *una tantum* dell'importo corrispondente allo scatto d'anzianità di cui non si è tenuto conto per effetto della sanzione, limitatamente a un biennio. Questa norma concernente le due sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè la riduzione dello stipendio (articolo 80) e la sospensione della qualifica.

Poiché questi beneficî comportano oneri finanziari, alla copertura provvede l'articolo 3.

L'articolo 4 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Non è stato possibile accedere alle richieste di alcuni colleghi, tendenti ad allargare la portata del condono estendendolo anche alle sanzioni disciplinari, che abbiano comportato la risoluzione del rapporto d'impiego, quando le sanzioni siano dipendenti da motivi sindacali o politici o la contestazione dell'infrazione simuli un motivo politico sindacale.

Non si può contestare che nel merito la richiesta merita attenta considerazione. È inammissibile che in uno stato di diritto la risoluzione del rapporto d'impiego sia conseguenza d'un uso arbitrario del potere della pubblica amministrazione e che l'accertamento d'un tale arbitrio non possa portare al ripristino della situazione giuridica preesistente.

Tuttavia vari ordini di motivi consigliano di non accedere a questa richiesta.

In primo luogo la considerazione che i precedenti in materia di condono di sanzioni disciplinari hanno sempre escluso dalla misura di clemenza le infrazioni, le quali abbiano comportato la risoluzione del rapporto d'impiego. Il decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, n. 10, emesso in occasione della proclamazione della Repubblica, il più ampio in materia, non prevede l'applicazione del condono alle infrazioni le quali abbiano comportata la risoluzione del rapporto. Esso infatti pur prevedendo il condono per le sanzioni accessorie della perdita del diritto di trattamento di quiescenza, delle sanzioni accessorie della riduzione del trattamento di quiescenza, connessa ai provvedimenti di cancellazione dei ruoli ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 26 aprile 1945, n. 294, e 9 settembre 1945, n. 685, tuttavia esplicitamente esclude l'applicazione del condono alle infrazioni che abbiano comportato la risoluzione del rapporto d'impiego.

Analogamente il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 95, prevede il condono per tutte le infrazioni disciplinari, sempre che esse non abbiano comportato il rapporto d'impiego.

Entrambi i predetti decreti peraltro non prevedono i beneficî menzionati nell'articolo 2 di cui al disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione. Essi pertanto hanno una portata minore e meno incisiva dell'attuale disegno di legge, pur essendo stati adottati in periodi particolari della nostra storia, i quali avrebbero giustificato una maggiore indulgenza verso le infrazioni disciplinari, causate da motivi politici o sindacali.

È evidente che ragioni, non solo finanziarie, ma amministrative consigliano di non allargare il campo d'applicazione del condono. Il ripristino dei precedenti rapporti d'impiego sottoporrebbe a ulteriore tensione la situazione esistente nel settore del pubblico impiego, che reclama provvedimenti di riforma di carattere generale non più dilazionabili. Infine si deve osservare che non potendosi presumere che lo stato democratico abbia violato la legge (si tratta infatti di infrazioni risalenti al 1947) nell'adozione del provvedimento e che la motivazione del provvedimento di risoluzione simula un motivo politico o sindacale, l'onere della prova dovrebbe gravare sull'impiegato punito. E poiché i detti fatti rimontano almeno a 10 anni fa, sarebbe difficile raccogliere prove sufficienti a smentire la motivazione del provvedimento. Pertanto non solo si aprirebbe un enorme contestazione; ma le speranze di vedere ripristinato il rapporto di impiego sarebbero frustrate dalle difficoltà, se non dall'impossibilità, di fornire la prova del proprio assunto. Ne conseguirebbe sconforto, delusione e, conseguentemente, sfiducia verso lo Stato.

Si osserva anche che il ripristino concerne solo alcuni rami della pubblica amministrazione e che, per il tempo decorso, l'area d'appli-

cazione è notevolmente ristretta. Se è così, conviene allora esaminare la questione sul piano sindacale colle amministrazioni interessate per vedere quali misure siano adottabili per sanare i casi di più palese ingiustizia.

Per le suesposte considerazioni confidiamo che gli onorevoli colleghi non vorranno negare la loro approvazione al presente disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

ART. 2.

Nei casi in cui le sanzioni condonate ai sensi del n. 1 del precedente articolo siano state inflitte per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici, in favore del personale civile in attività di servizio sono annullati, per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, gli effetti che, relativamente agli scatti di anzianità, sono derivati da quelle sanzioni.

Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, agli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato, *una tantum*, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, ed in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguito dalla applica-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

zione dello scatto di anzianità ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 170 milioni, si provvede con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1344, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio, conseguenti al presente provvedimento.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.